

## PROCEDURA ANTIMAFIA PSR

La richiesta e l'acquisizione delle certificazioni antimafia devono essere effettuate dall'Organismo delegato (ente istruttore) tramite la **Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA)**.

La documentazione che l'O.D. deve acquisire al fine dell'inserimento della richiesta di informazione e/o comunicazione antimafia su BDNA, debitamente sottoscritta dal beneficiario, è archiviata e consultabile all'interno del **fascicolo aziendale** del beneficiario.

In relazione alle diverse tipologie di ditte e società, i soggetti sottoposti al controllo (art. 85 del D.lgs. 159/2011) sono dettagliatamente esemplificati nella tabella "**schema controlli art. 85 Codice Antimafia**".

Le **dichiarazioni**, sottoscritte dai beneficiari e dai soggetti sottoposti a controllo, corredate dai documenti di identità dei dichiaranti, devono essere inserite dal detentore del fascicolo nell'apposita sezione del fascicolo aziendale, ed utilizzate per effettuare le richieste antimafia.

Tali dichiarazioni hanno una validità di **6 mesi** dalla data di sottoscrizione delle stesse.

Una volta effettuata la richiesta antimafia, decorsi 6 o 12 mesi dall'accettazione (protocollo) della richiesta, rispettivamente per la comunicazione e per l'informazione antimafia, se non è ancora stato rilasciato l'esito, è opportuno che l'Organismo Delegato richiedente invii alla Prefettura di competenza un sollecito alla definizione dell'istruttoria.

E' necessario effettuare una richiesta di informazione/comunicazione antimafia per **ciascun procedimento** (codice domanda).

Le richieste e le certificazioni antimafia sono valide per il solo procedimento per cui sono state richieste.

Ai fini dell'individuazione dell'**importo** per verificare la ricorrenza dell'obbligo di richiedere la documentazione in questione, occorre far riferimento al **valore complessivo del contributo concesso all'atto di ammissione della domanda di sostegno**.

In particolare, per le domande relative a **impegni pluriennali, in caso di misure connesse alle superfici ed agli animali**, occorre avere riguardo esclusivamente al valore della **singola domanda di pagamento**, mentre per le **misure non connesse alle superfici ed agli animali**, si deve considerare **l'intero importo di contributo concesso**.

All'atto dell'esecuzione dei controlli SIGC l'applicativo segnala la necessità di acquisizione della informazione antimafia, in presenza di un importo concesso superiore alla soglia di riferimento.

La tabella seguente riporta uno schema inerente alla tipologia di documentazione antimafia (Comunicazione o Informazione) in relazione all'importo di contributo concesso.

			Importi Soglia verifica Antimafia			
Tipologia Fondi		Presenza terreni	≤ 5.000 €	> 5.000 e ≤ 25.000	> 25.000 e ≤ 150.000	> 150.000
Persone giuridiche	Fondi europei / cofinanziati	SI	Nessuna documentazione		Informazione antimafia	
		SI (demaniali)	Informazione antimafia			
		NO	Nessuna documentazione			Informazione antimafia
	Fondi nazionali	SI	Nessuna documentazione	Comunicazione antimafia	Informazione antimafia	
		SI (demaniali)	Informazione antimafia			
		NO	Nessuna documentazione			Informazione antimafia
Persone fisiche	indifferente	indifferente	Nessuna documentazione			Informazione antimafia

Una volta effettuata la richiesta antimafia, la domanda di pagamento può essere chiusa ed approvata inserendo i dati della richiesta (data documento, protocollo) nella finestra di correzione del controllo bloccante all'interno del procedimento, oppure nella apposita sezione “**Certificato Antimafia**” dell'applicativo PSR 2014-2020.

In caso di beneficiario Ente Pubblico o di assenza di terreni in fascicolo (rigorosamente verificata dall'istruttore), il controllo bloccante potrà essere risolto utilizzando le specifiche causali inserite.

Quindi, successivamente alla risoluzione dell'anomalia, sarà possibile inserire in elenco di liquidazione la domanda.

Le informazioni/comunicazioni antimafia ricevute da parte delle Prefetture devono essere rese disponibili all'ARPEA inserendo i dati dell'informazione (data, protocollo...) nella apposita sezione “Certificato Antimafia” dell'applicativo PSR 2014-2020.

L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi (mentre la comunicazione antimafia ha validità 6 mesi) dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse **modificazioni dell'assetto societario** (art. 86, comma 3 D. Lgs. 159/2011). In tal caso le variazioni devono essere prontamente segnalate da parte del beneficiario ed inserite all'interno della Documentazione del fascicolo aziendale, in maniera tale da poter effettuare una nuova richiesta di informazione antimafia.

Decorsi 6 o 12 mesi, rispettivamente per la comunicazione e per l'informazione, dalla ricezione di un esito negativo ottenuto per **uno specifico procedimento**, è possibile procedere al pagamento di ulteriori somme dovute all'agricoltore per tale procedimento; negli altri casi è necessario procedere a una nuova consultazione della BDNA.

Qualora pervenga un esito positivo, il beneficiario decade dal diritto al sostegno. Analogamente, qualora il beneficiario risulti sottoposto alla misura di prevenzione decade, dalla data della definitività del provvedimento, dal diritto al sostegno (art. 67, comma 2, del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni).

In aggiunta all'inserimento a sistema dell'esito positivo, occorre darne comunicazione ad ARPEA agli Uffici Autorizzazione Pagamenti e Affari Giuridici e Recupero Debiti.